



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Ministero dello  
Sviluppo Economico

investiamo nel vostro futuro

P.O.N. "Ricerca e Competitività" 2007 - 2013 per le Regioni della Convergenza Codice Progetto PON02\_00657\_00186\_3417512/1 (SIMISA) finanziato a valere sull'ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali - Obiettivo Operativo: "Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza" - Azione I: "Distretti di Alta Tecnologia e relative Reti" - CUP B31C12001210005

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'ALLESTIMENTO,  
MANTENIMENTO E SPEDIZIONE DI CEPPI DI  
PROTOZOI QUALI *GIARDIA DUODENALIS*,  
*CRYPTOSPORIDIUM PARVUM* E *TOXOPLASMA  
GONDII***

**Progetto:** PON02\_00186\_3417512 "Strumenti Innovativi per il Miglioramento della Sicurezza Alimentare: Prevenzione, Controllo, Correzione (S.I.Mi.S.A.)" (finanziato dal MIUR)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Medicina Veterinaria

**INDICE**

**CAP. I**

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto	pag. 5
Art. 2 - Descrizione sommaria della fornitura	pag. 5
Art. 3 - Ammontare dell'appalto	pag. 5
Art. 4 - Caratteristiche essenziali per l'accettabilità della fornitura-Varianti	pag. 6
Art. 5 - Svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula del contratto	pag. 6

**CAP. II**

Art. 6 - Caratteristiche tecniche della fornitura	pag. 7
Art. 7 - Luogo della prestazione di servizio	pag. 7
Art. 8 - Periodo di garanzia-Responsabilità dell'Operatore	pag. 8
Art. 9 - Servizio di assistenza tecnica e manutenzione	pag. 8

**Cap. III**

Art. 10 - Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti	pag. 9
Art. 11 - Garanzie e coperture assicurative	pag. 9
Art. 12 - Documenti contrattuali	pag. 9
Art. 13 - Durata dell'appalto-Termine per l'ultimazione della fornitura, Penale per il ritardo	pag. 10
Art. 14 - Modalità di pagamento	pag. 10
Art. 15 - Obblighi ed oneri a carico dell'Operatore	pag. 10
Art. 16 - Personale dell'Operatore	pag. 11
Art. 17 - Ordini della Direzione dell'Esecuzione del Contratto	pag. 12
Art. 18 - Invariabilità del prezzo a corpo	pag. 12

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Medicina Veterinaria

Art. 19 - Disciplina del subappalto-Cessione del Contratto	pag. 12
Art. 20 - Risoluzione del Contratto	pag. 13
Art. 21 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	pag. 13
Art. 22 - Divieto di condizioni	pag. 13
Art. 23 - Controversie	pag. 14
Art. 24 - Disposizioni a tutela della riservatezza	pag. 14

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Medicina Veterinaria

PREMESSA

Il progetto prevede l'allestimento, il mantenimento e spedizione di ceppi di protozoi quali *Giardia duodenalis*, *Cryptosporidium parvum* e *Toxoplasma gondii*;

Il Disciplinare regola l'Appalto dei servizi per "**L'allestimento, mantenimento e spedizione di ceppi di protozoi quali *Giardia duodenalis*, *Cryptosporidium parvum* e *Toxoplasma gondii***" nell'ambito del Progetto PON02\_00186\_3417512 "Strumenti Innovativi per il Miglioramento della Sicurezza Alimentare: Prevenzione, Controllo, Correzione (S.I.Mi.S.A.)" (finanziato dal MIUR).

Gli Elaborati richiamati nel presente Capitolato, a disposizione degli Operatori Economici concorrenti, regolamentano le prestazioni dei materiali ad iniziare dalla modalità per la formulazione dell'Offerta degli stessi Operatori.

Nel seguito il Dipartimento di Medicina Veterinaria verrà indicato con *DIMEV*, il concorrente/appaltatore con *Operatore e/o Ditta*.

# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Dipartimento di Medicina Veterinaria

## CAP. I

### OGGETTO DELL'APPALTO-DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA- AMMONTARE DELL'APPALTO- CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER L'ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA – VARIANTI- SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO

#### Art. 1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio per **"L'allestimento, mantenimento e spedizione di ceppi di protozoi quali *Giardia duodenalis*, *Cryptosporidium parvum* e *Toxoplasma gondii*"**, per l'attuazione del progetto PON02\_00186\_3417512 "Strumenti Innovativi per il Miglioramento della Sicurezza Alimentare: Prevenzione, Controllo, Correzione (S.I.Mi.S.A.)".

#### Art. 2

#### DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

La fornitura è necessaria per:

**"Allestire mantenere e spedire i ceppi di protozoi quali *Giardia duodenalis*, *Cryptosporidium parvum* e *Toxoplasma gondii*"**, con le modalità dettagliatamente riportate nell' Allegato Tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

E' obbligo degli *Operatori* verificare i dati riportati nella documentazione facente parte dell'appalto, di rilevare ogni elemento necessario e/o opportuno per la formulazione dell'Offerta. Proporre nell'Offerta eventuali servizi aventi caratteristiche superiori a quelle riportate nel predetto Allegato Tecnico, senza alcun maggior onere a carico del *DIMEV*.

#### Art. 3

#### AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore complessivo del presente appalto è di **€ 57.377,05=** (cinquantasettemilatrecentosettantasette/05) oltre Iva al 22% come di seguito distinto:

#### QUADRO ECONOMICO DI APPALTO

-Terreni di colture cellulari:	€ 5.000,00
-Test di vitalità colture:	€ 6.500,00
-Kit real-time per verifica colture:	€ 10.000,00
-Kit estrazione acidi nucleici:	€ 7.000,00
-Materiale di consumo:	€ 10.000,00
-N <sub>2</sub> liquido per crioconservazione:	€ 4.500,00
-Materiale di consumo utile per crioconservazione:	€ 5.500,00
-Costi di spedizione materiale biologico a temperatura controllata:	€ 8.877,05
TOTALE GENERALE A BASE D'ASTA	€ 57.377,05
IVA 22%	€ 12.622,95
TOTALE COMPLESSIVO	€ 70.000,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Medicina Veterinaria

L'importo contrattuale da appaltare "**A corpo**" è la migliore offerta presentata da uno degli *Operatori*.

**Art. 4**

**CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER L'ACCETTABILITA'  
DELLA FORNITURA - VARIANTI**

Oltre alle caratteristiche riportate nell'Allegato Tecnico, gli *Operatori* partecipanti devono ottemperare alle seguenti condizioni:

- \* perfetta conformità della fornitura alla normativa vigente in materia;
- \* la immediata reperibilità dei ceppi di protozoi per la durata dell'appalto;
- \* soluzioni tecniche più avanzate basate su metodi molecolari per la diagnosi, valutazione della vitalità e caratterizzazione dei ceppi patogeni.

**Art. 5**

**SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO**

**La gara si svolgerà secondo le modalità e prescrizioni riportate nella "*Lettera di Invito*".**

L'aggiudicazione si svolgerà a massimo ribasso, nel rispetto e secondo le modalità previste dall'art. 82, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Organo appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto, a proprio insindacabile giudizio, qualora i servizi offerti non risultino rispondenti alle esigenze del *DIMEV* stesso, senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa, a qualsiasi titolo, da parte dei medesimi *Operatori*.

Il *DIMEV*, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva, altresì, di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che gli *Operatori* concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. Agli stessi, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 163/2006, il termine per la stipulazione del contratto è fissato in giorni 60 (sessanta) dall'aggiudicazione definitiva.

E' facoltà del *DIMEV* procedere, in via d'urgenza, alla stipula del contratto prima del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/2006.

Il venir meno dei requisiti di ammissione dopo la stipula del contratto costituisce motivo di risoluzione dello stesso.

**CAP. II**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA – LUOGO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO - PERIODO DI GARANZIA, RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE-SERVIZIO DI ASSISTENZA**

**Art. 6**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

L'Aggiudicatario dovrà soddisfare i requisiti di qualità e migliore produzione.

Le colture cellulari da fornire devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1) Allestimento e propagazione delle colture cellulari, controllo della fonte del materiale biologico, preparazione delle colture cellulari e loro conservazione da espletare in conformità delle linee guida del *Good Cell Culture Practices* (Coecke et al., 2005, ECVAM Good Cell Culture Practice Task Force Report 2, ATLA 33, 261-287);

2) Le spedizioni devono essere svolte nel rispetto delle norme che regolamentano il trasporto di merci pericolose, mentre il materiale infettivo, deve essere trasportato nel rispetto delle direttive che regolamentano il trasporto di materiali pericolosi (Circolari n° 16 del 20 luglio 1994 e n° 3 del 8 maggio 2003).

L'Aggiudicatario rimane unico responsabile sia verso il personale preposto dalla Pubblica Amministrazione sia verso terzi per eventuali danni che si dovessero verificare durante l'esecuzione del presente appalto.

A richiesta del Responsabile del presente progetto l'*Operatore* è obbligato a fornire ogni chiarimento circa le forniture per permettere al richiedente la rispondenza della fornitura e le effettive caratteristiche relative alla qualità, autenticità, inclusa identità, provenienza, e caratteristiche genotipiche/fenotipiche, assenza di contaminazioni microbiologiche, stabilità e integrità funzionale dei ceppi patogeni. Inoltre, affinché venga soddisfatta la immediata reperibilità dei ceppi di protozoi è necessario che l'*Operatore* sia in possesso delle Bio-banche delle oocisti/cisti degli agenti patogeni di interesse del progetto. A garanzia della qualità dell'attività di servizio, è richiesta la certificazione di qualità laboratoristica (UNI EN ISO 9001:2008), la CE-approved per le intere procedure laboratoristiche, la validazione dei protocolli sviluppati come home-brew secondo ISO 17025 e quant'altro regolamentato delle vigenti disposizioni in materia.

Qualora il Responsabile del progetto rilevi la non conformità del materiale fornito alle caratteristiche richieste, l'*Operatore*, a sua cura e spese, deve procedere alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta.

**Art. 7**

**LUOGO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZIO**

L'Operatore, nel rispetto delle nuove disposizioni in materia (direttiva C.E.E. n°2008/8/CE del 12 febbraio 2008, sostitutiva della direttiva n°2006/112/CE in vigore da L 1 gennaio 2010), deve svolgere le attività inerenti il presente appalto nei propri laboratori.

Sono a carico dell'*Operatore* aggiudicatario i maggiori costi che dovrà affrontare per adeguare qualsiasi limitazione di accesso e/o attività (personale competente, strumentazione di laboratorio), e/o qualsiasi procedura di sicurezza dell'appalto, poiché, dette somme, sono incluse nell'importo complessivo posto a base di gara.

**Art. 8**

**PERIODO DI GARANZIA- RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE**

L'Operatore deve garantire tutte le spedizioni e forniture che devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- 1) Autenticità, identità, provenienza, e caratteristiche genotipiche/fenotipiche;
- 2) Assenza di contaminazioni microbiologiche;
- 3) Stabilità e integrità funzionale dei ceppi patogeni;
- 4) Controllare le principali variabili che possono avere un impatto significativo sulla coltura cellulare (composizione chimica, purezza e attività biologica di additivi specifici).

Inoltre, a garanzia della qualità dell'attività, l'Operatore, deve:

- 1) Verificare che i nuovi lotti dei reagenti per le colture cellulari siano forniti con certificati di analisi e di origine che consentono la loro idoneità;
- 2) Eseguire periodici saggi di vitalità cellulare per la verifica delle colture cellulari per spedizione, produzione, stoccaggio e caratterizzazione;
- 3) Valutare la vitalità delle cellule dopo crio-conservazione per il mantenimento delle procedure di produzione cellulare efficienti e affidabili.

L'Operatore rimane l'unico responsabile della fornitura e, con la sottoscrizione del presente Disciplinare si impegna a rispettare i modi, i termini e quant'altro previsto dal Codice degli Appalti, dal Regolamento, dal Codice Civile e dal presente Disciplinare.

**Art. 9**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA**

L'Operatore deve garantire, per la durata dell'appalto, la fornitura dei ceppi secondo le esigenze dell'attività di ricerca, rispettando le disposizioni regolamentanti l'appalto. La mancata osservanza, anche parziale, di uno degli articoli e documenti facenti parte del presente appalto, sarà applicata una sanzione di € 50,00 (cinquanteuro) giornaliera. Qualora l'importo complessivo delle sanzioni raggiungesse il 10% dell'importo appaltato, si procederà alla rescissione del contratto.

Qualora il Responsabile del Progetto non dovesse ritenere idonee, a suo insindacabile giudizio, le caratteristiche tecniche e/o qualità di una fornitura l'Operatore, a sua cura e spese, deve procedere alla sostituzione con altra che soddisfi le richieste della D.E.C., entro cinque giorni dalla data di sostituzione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Medicina Veterinaria

**Cap. III**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

**Art. 10**

**OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**

L'Operatore, oltre al rispetto di quanto sopra riportato deve osservare le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Norme Tecniche emanati dalle Autorità Nazionali, Regionali e Locali ed attinenti le forniture ed i servizi in particolare:

- \* il D.L.gs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; e s.m.i.;
- \* il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/932/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- \* la Legge 15 marzo 1990, n. 46 - "Norme per la sicurezza degli impianti", il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 e il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- \* il D.M. 20 febbraio 1992 "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti".
- \* Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- \* le Normative Tecniche, a valenza nazionale e/o europea, relative alla realizzazione delle attrezzature;
- \* il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**Art. 11**

**GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Operatore aggiudicatario deve presentare, a favore dell'Ente Appaltante, pena di esclusione, una cauzione definitiva secondo le modalità riportate nell'Art. 113 del D.Lgs 163/06.

La predetta cauzione, prestata dall'Operatore aggiudicatario, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle clausole compromissorie che regolamentano il presente appalto, compreso eventuali danni derivanti dall'esecuzione e/o inadempienze delle normative del presente appalto.

Lo svincolo della cauzione sarà possibile dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

**Art. 12**

**DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Costituiscono parte integrante del Contratto:

- a) il Capitolato d'Appalto con Allegato Tecnico;
- b) la Documentazione descritta nella *Lettera di Invito*;
- c) *Lettera di Invito*.

**Art. 13**

**DURATA DELL'APPALTO-TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA-  
PENALE PER IL RITARDO**

Il presente appalto avrà una durata di sei mesi a partire dalla sottoscrizione del Contratto.

L'*Operatore* si impegna a comunicare al *DIMEV*, a mezzo fax e/o e-mail, la data di consegna dei materiali, almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa consegna.

Per ogni giorno di ritardo sui termini contrattuali sarà applicata una sanzione pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale.

La penale, in ogni caso, non potrà superare **1/10** dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo **giorni 30** (trenta) sul termine contrattualmente stabilito, il *DIMEV* potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere il Contratto, mettendo in atto quanto necessario per il ristoro di danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

**Art. 14**

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento verrà effettuato in due tranches come segue:

- 1) il 40% dell'importo aggiudicato entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna;
- 2) il 60% ad ultimazione della fornitura, su presentazione della documentazione contabile ed emissione del "Certificato di Regolare esecuzione" redatto dal Responsabile del Scientifico Progetto, Prof. Domenico Otranto.

Si precisa, comunque, che le liquidazioni saranno effettuate dopo l'acquisizione del D.U.R.C. (la cui richiesta è onere dell'Ente Appaltante) e l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari", aggiungasi oltre alle certificazioni che il Responsabile del Progetto dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere necessarie.

**Art. 15**

**OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE**

Oltre a quanto sopra l'*Operatore* deve assumere i seguenti oneri, poiché facenti parte delle somme a base di gara e impegnarsi a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Tutti i dati e le informazioni di cui l'*Operatore* entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerate riservati, quindi è espressamente vietata qualsiasi divulgazione;
- 2) Restano escluse dall'obbligo di segretezza le informazioni e/o i dati già di pubblico dominio indipendentemente dall'omissione degli obblighi contrattuali contemplati al presente articolo;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Medicina Veterinaria

3) Tutto il materiale in qualsiasi forma prodotto, predisposto ed elaborato dall'*Operatore* per il Committente in esecuzione del presente contratto diventerà di proprietà del Committente medesimo;

4) Le spese relative alla stipula, bolli, copie, stampa del Contratto, copie degli allegati di Contratto, bolli di atti contabili, certificazioni e documenti relativi alla stipula e gestione del Contratto; gli oneri fiscali e tributari su tutte le somme corrisposte quali corrispettivi per l'esecuzione della fornitura;

5) La fornitura di copie degli Elaborati, nel numero necessario per la stipula del Contratto e per l'espletamento di ogni altra procedura, comunque connessa alla esecuzione della fornitura;

6) Il rispetto e l'applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti che parteciperanno all'esecuzione della presente fornitura, delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

7) l'esecuzione, presso gli Istituti e Laboratori Ufficiali, di tutte le prove e verifiche che sono ordinate dalla *D.E.C.* sui materiali forniti, in relazione a quanto prescritto per i medesimi materiali;

8) la messa a disposizione del personale e delle attrezzature necessarie per le operazioni di misura, verifica e controllo della fornitura;

Le parti si impegnano allo scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili e, specificamente, per quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003, n.196. Le parti garantiscono, inoltre, che le informazioni scambiate nell'ambito della collaborazione di cui al presente accordo, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto, siano mantenute riservate.

**ART. 16**

**PERSONALE DELL'OPERATORE**

L'*Operatore* deve provvedere alla esecuzione effettiva della fornitura con personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità in relazione al tempo utile per l'ultimazione.

L'*Operatore* deve osservare e far osservare al proprio personale le Leggi ed i Regolamenti sulla esecuzione della presente fornitura.

L'*Operatore* è a conoscenza che i costi a cui potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso, personale competente, strumentazione di laboratorio o a qualunque procedura di sicurezza definita nell'appalto saranno considerati inclusi nel prezzo del contratto d'appalto.

**Art. 17**

**ORDINI DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'*Operatore* deve fornire i materiali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, secondo la buona regola dell'arte, adempiendo agli ordini della *D.E.C.*

L'*Operatore* è tenuto a dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini impartiti dalla *D.E.C.*

Nel caso in cui l'*Operatore* non ottemperi tempestivamente a quanto ordinato dalla *D.E.C.*, il *DIMEV* applicherà le sanzioni previste oltre alla richiesta del risarcimento danni.

Nessuna variazione è ammessa o riconosciuta se non risulta ordinata per iscritto dalla *D.E.C.* In caso di accettazione della variazione, oltre ad essere autorizzato è necessario essere autorizzati previa sottoscrizione di un atto aggiuntivo riportante l'eventuale maggiore onere. Il tutto nel rispetto della normativa che regola le varianti in corso d'opera.

**Art. 18**

**INVARIABILITÀ DEL PREZZO A CORPO**

Nel prezzo complessivo di aggiudicazione, da eseguire "A corpo", è compreso ogni onere ed obbligo riportati nel presente Capitolato e di tutta la documentazione che fa parte del presente appalto. La fornitura deve rispettare la vigente normativa, deve essere eseguita nel tempo stabilito al prezzo contrattuale e che non potrà variare. Il prezzo a corpo è stato offerto dall'*Operatore* che ha tenuto conto della quantità, del tipo e delle caratteristiche dei materiali da fornire; motivo per cui rinuncia a qualunque pretesa economica per eventuale errata valutazione o mancata conoscenza dei materiali.

A fine appalto, e comunque nei novanta giorni successivi la fine dell'appalto, il Responsabile Scientifico del Progetto deve redigere il Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualora il Responsabile Scientifico del Progetto avesse dubbi sui materiali, l'*Operatore*, a sua cura e spese, provvederà a collaudare da parte di Enti preposti. La certificazione dovrà far parte del Certificato di Regolare Esecuzione.

**Art. 19**

**DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO-CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto di subappaltare la fornitura.

L'*Operatore* deve indicare nell'Offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'*Operatore* potrà essere autorizzata nei limiti di quanto previsto dalla Legge 19/03/90, n. 55, previa autorizzazione del *DIMEV*.

Non è consentita alcuna forma, totale o parziale, di cessione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

**Art. 20**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il *DIMEV* si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) sospensione della fornitura per motivi imputabili all'*Operatore*;
- b) frode nella esecuzione del contratto;
- c) stato di inosservanza dell'*Operatore* aggiudicatario per debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento del contratto;
- d) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni previste da norme di Legge speciali e generali di cui al presente Capitolato;
- e) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- f) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- g) reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
- i) reiterati ritardi delle consegne e nell'effettuazione di consegne parziali, nonché delle eventuali sostituzioni;
- j) cessione dell'*Operatore*, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della *Ditta* aggiudicataria.

Nei casi sopra elencati il *DIMEV* si riserva la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, incamerando altresì la cauzione definitiva.

**Art. 21**

**RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

Il *DIMEV* è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale dell'*Operatore* nell'esecuzione del Contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.

L'*Operatore* è unico responsabile per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari in genere e dei quali danni fosse chiamato a rispondere.

A tal scopo l'*Operatore* aggiudicatario dovrà essere in possesso, prima dell'inizio della esecuzione della fornitura, di idonea polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi, dell'importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00.

**Art. 22**

**DIVIETO DI CONDIZIONI**

Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'Offerta e comunque formulata, in contrasto con il presente Capitolato, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del Capitolato, vale la clausola più favorevole per il *DIMEV*.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
Dipartimento di Medicina Veterinaria

**Art. 23**

**CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante e/o dopo l'esecuzione della fornitura, viene esclusa la competenza arbitrale.

Pertanto, in caso di controversia l'azione potrà essere proposta davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del vigente Codice di Procedura Civile.

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.

**Art. 24**

**DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il *DIMEV* provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del *DIMEV*, ivi incluso la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità, tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore del *DIMEV* medesimo.

Il Responsabile Scientifico del Progetto  
Prof. Domenico Otranto

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Prof. Canio Buonavoglia